

## Assicurazione MULTIGARANZIA per il viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



**Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**“TRASFERTE DI LAVORO”**

Gennaio 2019


**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

### **Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**


**Inter Partner Assistance S.A.**, Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, capitale sociale € 31.702.613 al 100% AXA Partners Holding S.A., opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06 42118.1. Sito internet: [www.axa-assistance.it](http://www.axa-assistance.it) – e-mail: [direzione.italia@ip-assistance.com](mailto:direzione.italia@ip-assistance.com) - indirizzo pec: [ipaassicurazioni@pec.it](mailto:ipaassicurazioni@pec.it)  
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).

Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 31.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 13.913.888. L'indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 121.30%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <http://www.axa-assistance.it>


Al contratto si applica la legge italiana.

 <b>Che cosa è assicurato?</b>	
<b>Assistenza in Viaggio</b>	La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio di lavoro, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: <ul style="list-style-type: none"><li>• SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA</li><li>• TRASFERIMENTO SANITARIO</li><li>• INTERPRETE A DISPOSIZIONE</li><li>• TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA</li><li>• VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO</li><li>• PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO</li><li>• RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE</li><li>• ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOPO IL RIENTRO</li><li>• RIENTRO DELLA SALMA</li><li>• INVIO DI UN COLLEGA IN SOSTITUZIONE</li><li>• ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO</li><li>• ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE</li><li>• ANTICIPO CAUZIONE PENALE</li><li>• ASSISTENZA AI FAMILIARI PER LA DURATA DEL VIAGGIO</li><li>• COLLEGAMENTO TELEFONICO CON LA STRUTTURA SANITARIA</li></ul> Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento e nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.
<b>Assistenza all' Abitazione</b>	Qualora l'Assicurato subisse dei danni alla propria abitazione mentre è in viaggio di lavoro, la Società tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga le seguenti prestazioni:


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INVIO DI UN ELETTRICISTA</li> <li>• INVIO DI UN FABBRO/FALEGNAME.</li> <li>• INVIO DI UN IDRAULICO</li> </ul> <p>Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento e nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.</p>
<b>Assistenza stradale verso il luogo di partenza</b>	<p>A seguito di guasto meccanico o incidente stradale all'auto (di seguito definito "veicolo") nel percorso da e per raggiungere il luogo di partenza del viaggio, la Centrale Operativa organizza ed eroga le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOCCORSO STRADALE</li> <li>• INVIO TAXI</li> <li>• PROSECUZIONE DEL VIAGGIO PER PERDITA DEL VOLO</li> </ul> <p>Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento e nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.</p>


 <b>Che cosa è assicurato?</b>	
<b>Spese Mediche in Viaggio</b>	<p>La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio di lavoro, tramite la Centrale Operativa, eroga le seguenti garanzie:</p> <p>CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata. Qualora l'Assicurato debba sostenere spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della Centrale Operativa. La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni a seguito di ricovero, sino alla fine delle cure se in regime di pronto soccorso o fino al momento in cui l'Assicurato sarà ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere rimpatriato. Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo caso preventivamente contattata all'insorgere del sinistro.</p> <p>A RIMBORSO – nel caso in cui l'Assicurato non contatti preventivamente la Centrale Operativa, entro i massimali indicati, dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sono comprese nei massimali il rimborso delle cure in seguito ad infortunio verificatosi in viaggio: la Società rimborsa le spese per le visite mediche e accertamenti diagnostici, purché sostenute al rientro del viaggio e nei 45 giorni successivi alla data di rientro dal viaggio.</li> <li>La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.</li> <li>La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio.</li> <li>Cure odontoiatriche: La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio.</li> <li>spese per riparazioni di protesi: solo a seguito di infortunio verificatosi in viaggio.</li> <li>La società provvede al rimborso delle spese per cure riabilitative, incluse quelle fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia, esclusivamente, le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente al rientro dal viaggio.</li> </ol> <p>Le prestazioni sono fornite per Assicurato, evento e periodo assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.</p>
<b>Infortuni di Viaggio</b>	<p>L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il viaggio di lavoro nello svolgimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle attività professionali e secondarie dichiarate</li> <li>• di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.</li> </ul> <p>La Società assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, e comunicato alla Società, che, entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una invalidità permanente.</p> <p>La Società considera infortuni anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore</li> <li>• l'asfissia non di origine morbosa;</li> <li>• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;</li> <li>• l'annegamento;</li> <li>• l'assideramento o il congelamento;</li> <li>• i colpi di sole, di calore o di freddo;</li> <li>• la folgorazione;</li> <li>• le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpo di sonno;</li> <li>• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza grave;</li> <li>• le lesioni determinate da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;</li> <li>• gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.</li> </ul>
<b>Infortuni di Volo</b>	La Società assicura, dal momento in cui l'Assicurato entra a bordo di un aeromobile/elicottero fino al momento in cui ne è uscito, gli infortuni che lo stesso subisca quale passeggero di voli di linea e charter (esclusi aerei privati), e che entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una invalidità permanente.
<b>Bagaglio</b>	La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio, le valigie. La garanzia è valida esclusivamente per gli oggetti contenuti all'interno del bagaglio. In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato da parte del vettore aereo, la Società rimborsa gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale).

 <b>Che cosa è assicurato?</b>	
<b>Responsabilità Civile Terzi</b>	<p>La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in viaggio relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla proprietà di animali domestici;</li> <li>• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcar;</li> <li>• pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio.</li> </ul>
<b>Tutela Legale</b>	<p>La Società, nei limiti del massimale previsto, valido per sinistro e per anno assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.</p> <p>L'assicurazione comprende i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;</li> <li>• le spese per mediazioni stabilite dalla Legge;</li> <li>• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società</li> <li>• le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con Società;</li> <li>• le spese processuali nel processo penale ai sensi dell'articolo 535 Codice di Procedura Penale;</li> <li>• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;</li> <li>• le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato;</li> <li>• le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;</li> <li>• le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolta dell'Assicurato;</li> <li>• È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. "Libera scelta del legale".</li> </ul> <p>La Società per ciascuno degli oneri elencati riconosce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese per un secondo legale domiciliatario unicamente in fase giudiziale nei sottolimiti previsti e unicamente quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;</li> <li>• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari nei sottolimiti previsti.</li> </ul> <p>Gli oneri indennizzabili previsti nel presente contratto valgono per i seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;</li> <li>2. L'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette; o</li> </ol>

	<p>infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;</p> <p>3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;</p> <p>4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;</p> <p>5. le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie con valore in lite superiore a € 250,00 ed inferiore a € 50.000,00;</p> <p>6. le controversie derivanti da contratti di locazione di immobili occupati dall'Assicurato nel corso del viaggio di lavoro;</p> <p>7. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.</p>
--	---

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Esclusioni Assistenza in Viaggio</b>	<p>Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario.</li> <li>2. pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;</li> <li>3. viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;</li> <li>4. se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena.</li> </ol> <p>Inoltre:</p> <p>La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;</li> <li>6. viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.</li> </ol> <p>Inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;</li> </ol> <p>la Società non potrà essere ritenuta responsabile di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;</li> <li>9. errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso;</li> </ol> <p>La Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il veicolo si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario;</li> <li>• per il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata;</li> <li>• per noleggi di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.200 cc, per periodi superiori a 3 giorni e nel caso l'assistito non sia in grado di garantire il deposito cauzionale, richiesto dalla società di autonoleggio, sotto forma di carta di credito. Sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e il tempo eccedente i giorni garantiti;</li> <li>• per immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo.</li> </ul> </li> <li>11. in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione.</li> </ol>
<b>Esclusioni Assistenza all'abitazione</b>	<p>Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici);</li> </ol>

	<p>b) sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato e/o di altra persona con lui convivente;</p> <p>c) rottura delle tubature esterne all'edificio;</p> <p>d) trabocco dovuto a rigurgito di fogna;</p> <p>e) otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;</p> <p>f) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato e/o di altra persona con lui convivente;</p> <p>g) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;</p> <p>h) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.</p>
<b>Esclusioni Assistenza stradale verso il luogo di partenza</b>	<p>Le spese di riparazione restano a carico dell'Assicurato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biglietti aerei per una destinazione diversa da quella precedentemente prenotata.</li> <li>• Biglietti modificati o acquistati senza contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa.</li> </ul>
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Esclusioni Spese Mediche in Viaggio</b>	<p>Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'Assicurato (o chi per esso) richiama di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;</li> <li>• viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;</li> <li>• se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena.</li> </ul> <p>Inoltre:</p> <p>La Società non prende in carico le spese conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste.</li> <li>• ricovero in strutture private in Italia;</li> <li>• cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);</li> <li>• interruzione volontaria della gravidanza;</li> <li>• pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;</li> <li>• qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;</li> <li>• acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e/o protesici;</li> <li>• visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;</li> <li>• gli infortuni preesistenti all'inizio del viaggio;</li> <li>• le malattie croniche.</li> </ul> <p>La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parto naturale o con taglio cesareo;</li> <li>• stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;</li> <li>• dolo dell'Assicurato;</li> <li>• abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;</li> <li>• tentato suicidio.</li> </ul>
<b>Esclusioni Infortuni di Viaggio e di Volo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Società non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:</li> <li>• alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; la garanzia non opera qualora l'assicurato sia alla guida di un mezzo per cui è prevista una patente speciale non in possesso dell'Assicurato.</li> <li>• avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocoteri, parapendio, ecc.);</li> <li>• avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclub;</li> <li>• avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette</li> </ul>

	<p>siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;</li><li>• imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave dell'Assicurato.</li><li>• a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;</li><li>• a tentativo di suicidio o suicidio;</li><li>• alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;</li><li>• ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell'aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta;</li><li>• a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;</li><li>• alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS);</li><li>• alle ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;</li><li>• agli infarti da qualsiasi causa determinati</li></ul>
--	--



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni Bagaglio</b>	<p>La Società non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;</li><li>• a beni non espressamente previsti nelle definizioni quali a titolo di esempio: occhiali da sole, televisori, pietre preziose, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili;</li><li>• derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;</li><li>• verificatisi quando:</li><li>• il bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;</li><li>• il veicolo che contiene il bagaglio non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;</li><li>• il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo;</li><li>• il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;</li><li>• di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti;</li><li>• avvenuti a seguito di furto/scippo/rapina dei singoli effetti personali, non contenuti nel bagaglio.</li></ul> <p>La Società non rimborsa le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per Ritardata Riconsegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio dell'Assicurato;</li><li>• sostenute dopo il ricevimento del bagaglio.</li></ul>
<b>Esclusioni Responsabilità Civile</b>	<p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle cose mobili ed immobili che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;</li><li>• derivanti dall'esercizio di una professione o di un'attività retribuita;</li><li>• derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore in genere;</li><li>• derivante dalla detenzione di sostanze tossiche o radioattive e da inquinamento del suolo dell'aria e dell'acqua;</li><li>• derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria, dell'aeromodellismo;</li><li>• derivanti dalla proprietà della casa o dell'appartamento e i relativi impianti.</li></ul>
<b>Esclusioni Tutela Legale</b>	<p>La garanzia assicurativa Tutela Legale non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);</li><li>• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;</li><li>• le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;</li><li>• le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi</li><li>• dell'articolo n.541 Codice di Procedura Penale;</li><li>• le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;</li><li>• il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;</li><li>• le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.</li></ul> <p>Inoltre la garanzia non è operante per le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale</li><li>• derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato, salvo quanto espressamente previsto</li><li>• di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di AXA Assistance e del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all'art. H.4 "Prestazioni Garantite;</li><li>• relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>• per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;</li> <li>• le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate;</li> <li>• le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni e delle donazioni;</li> <li>• le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato;</li> <li>• le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;</li> <li>• le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in Polizza;</li> <li>• le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;</li> <li>• le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;</li> <li>• le controversie di valore inferiore a € 250,00</li> <li>• derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;</li> <li>• per controversie relative a contratti di leasing immobiliare, salvo quanto espressamente previsto.</li> <li>• derivanti da controversie per il recupero crediti;</li> <li>• per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;</li> <li>• per contratti di compravendita di immobili;</li> <li>• per controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;</li> <li>• per controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti;</li> <li>• derivanti da controversie contrattuali con la Società;</li> <li>• le controversie non espressamente richiamate.</li> </ul>
--	---

<p><b>Esclusioni Per tutte le sezioni di polizza</b></p>	<p>Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) invasione, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;</li> <li>b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;</li> <li>c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;</li> <li>d) trombe d'aria, naufragi, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;</li> <li>e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;</li> <li>f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;</li> <li>g) colpa grave dell'Assicurato.</li> <li>h) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente.</li> </ol> <p><b>Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</b></p>
--	--





### Ci sono limiti di copertura?

Le prestazioni e le garanzie della presente Polizza sono dovute:

- a seguito di sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente in occasione di viaggio di lavoro per il Contraente;
- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato e per ciascun periodo di trasferta;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.

L'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Le prestazioni e le garanzie Assicurative oggetto della presente polizza sono dovute in seguito a sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente in occasione di viaggio di lavoro per il Contraente

#### Limiti di copertura – Assistenza in Viaggio

RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE- estensione ai familiari o ad un compagno di viaggio

Limite 2.000,00€

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO

Limite 2.500,00€

ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE

Limite 5.000,00€

ANTICIPO CAUZIONE PENALE

Limite 7.500,00€

ASSISTENZA AI FAMILIARI PER LA DURATA DEL VIAGGIO

Prestazioni valide esclusivamente in Italia

€ 250 / sinistro fino al limite di € 500 per polizza

#### Limiti di copertura – Assistenza all'abitazione

**Territorialità:** Italia.

INVIO DI UN ELETTRICISTA. Limite 200€

INVIO DI UN FABBRO/FALEGNAME Limite 200€

INVIO DI UN IDRAULICO Limite 200€

#### Limiti di copertura – Assistenza Stradale Verso Il luogo di partenza

SOCCORSO STRADALE Limite 150€ (Italia), 250€ (Estero)

INVIO TAXI Limite 250€

PROSECUZIONE DEL VIAGGIO PER PERDITA DEL VOLO Limite 1500€

La garanzia è operante per l'auto utilizzata dall'Assicurato, immatricolata da **non più di 15 anni**

<b>Limiti di copertura – Spese Mediche in Viaggio</b>
<p style="text-align: center;"><b>Per gli Assicurati iscritti all’A.I.R.E., per i sinistri occorsi nel Paese di residenza (A.I.R.E.):</b></p> <p>CON PAGAMENTO DIRETTO (Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata): Limite € 150.000,00  A RIMBORSO (Nel caso in cui l’Assicurato non contatti preventivamente la Centrale Operativa, entro i massimali indicati, dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale): Limite € 75.000,00</p>
<b>Limiti di copertura – Infortuni di Viaggio</b>
<b><i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i></b>
<b>Limiti di copertura – Infortuni di Volo</b>
<b><i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i></b>
<b>Limiti di copertura - Bagaglio</b>
<p>Il massimale e i sub-massimali previsti sono ridotti del 50% nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimenticanza, incuria, negligenza o smarrimento da parte dell’Assicurato;</li> <li>• mancanza di idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare.</li> </ul> <p>La Società determina l’indennizzo in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.</p>
<b>Limiti di copertura - Responsabilità Civile Terzi</b>
<p>Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.</p> <p>La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.</p>
<b>Limiti di copertura – Tutela Legale</b>
<p>Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.</p> <p>In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela Legale sul medesimo rischio coperto dal presente Contratto, la garanzia prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.</p>



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di sinistro?

**In caso di richiesta di Assistenza:** L'Assicurato, o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici dell'Assicurato, numero di polizza collettiva ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per:

▪ **Assistenza e Spese Mediche in Viaggio** conseguenti a ricovero ospedaliero

- recapito telefonico temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

▪ **Assistenza all'abitazione**

- indirizzo dell'abitazione assicurata;
- recapito telefonico.

**In caso di richiesta di rimborso**

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro, fornendo alla Società l'insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, ed in particolare:

- numero di polizza collettiva;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Fornendo altresì:

▪ **Rimborso Spese Mediche:**

- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

▪ **Infortuni di Viaggio:**

- luogo, giorno ed ora dell'evento;
- certificati medici attestanti l'infortunio;
- successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

NB : Inoltre se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato avviso alla Società inviando il relativo certificato di morte.

▪ **Rischio Volo:**

- luogo, giorno ed ora dell'evento;
- documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato sull'aeromobile;
- certificati medici attestanti l'infortunio;
- successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.

NB: Inoltre se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato avviso alla Società inviando il relativo certificato di morte.

**▪ Furto, scippo, rapina, incendio del Bagaglio:**

- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione/prova di possesso attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa di acquisto.
- per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi.

**▪ Ritardata o Mancata riconsegna del Bagaglio da parte del vettore aereo**

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto aereo con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
- risposta del vettore aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa di acquisto;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista dettagliata degli acquisti effettuati;
- ricevuta di pagamento attestante il noleggio di passeggeri o carrozzine, in copia.

**▪ Responsabilità Civile Terzi - RCT**

L'Assicurato o chi per esso deve:

a) darne avviso

- alla Società secondo quanto previsto in polizza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

b) mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso quali ad esempio:

- richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.
- eventuali testimonianze.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

**▪ Tutela legale**

Per la gestione e la liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà denunciare il sinistro collegandosi al sito <https://trade.axa-assistance.it>, entrare in "Denuncia sinistro" e seguire le "Istruzioni per la denuncia".

In alternativa potrà scaricare il "Modulo di denuncia" presente nel piedino del sito <https://trade.axa-assistance.it> e spedirlo insieme alla documentazione utile a:

Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio Sinistri

Casella Postale 20133

Via Eroi di Cefalonia

00128 Spinaceto – Roma

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- denunciare immediatamente e comunque entro 3 gg alla Società qualsiasi

sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.

- In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa e comunque non oltre i 24 mesi dalla data di insorgenza della controversia.
- In ogni caso deve fare pervenire la denuncia e ogni successivo atto a lui notificato entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

In caso contrario l'Assicurato sarà ritenuto responsabile del maggior danno che il ritardo nella denuncia potrà comportare.

La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione e necessario per permettere alla Società di tutelare gli interessi dell'Assicurato. A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti:

- le generalità e recapiti della controparte;
- gli estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
- copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all'Assicurato.
- In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

#### **Libera scelta del legale**

Qualora la controversia comporti la necessità di instaurare un procedimento giudiziale, è facoltà dell'Assicurato procedere secondo una delle due possibili alternative di seguito riportate:

1. l'Assicurato potrà scegliere liberamente il legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicando a IPA il relativo nominativo, contestualmente alla denuncia del sinistro.
2. l'Assicurato potrà scegliere il legale cui conferire mandato nell'ambito della rosa dei fiduciari convenzionati da IPA.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società può nominare direttamente il legale.

Ove si renda necessario l'intervento di un secondo legale domiciliatario, la Società fornisce al legale incaricato il nominativo del legale domiciliatario e riconosce le relative spese di domiciliazione.

In nessun caso l'assicurato potrà dare autonomamente incarico al legale, così come nominare consulenti tecnici di parte o periti, senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione da parte di IPA, pena l'esclusione al diritto di indennizzo.


#### **Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**


Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, previa autorizzazione ricevuta dalla IPA, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.


	<p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Quando viene sottoscritto il contratto, l'assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. È necessario fare particolare attenzione alla/e destinazione/i dichiarate in polizza in quanto se non veritiere o inesatte costituiscono la modifica del rischio. In caso di sinistro inoltre, l'assicurato deve darne avviso tempestivamente all'assicuratore, con le modalità indicate in polizza, fornendo l'eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del sinistro.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa assicuratrice</b></p>	<p>Per la fornitura delle prestazioni la Società si impegna a mettere a disposizione dei Clienti la propria Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, accessibile tramite il Numero +39 06. 42 115 794, fax 06.4818960.</p> <p>Per la gestione e la liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, la Società Inter Partner Assistance S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia è a disposizione degli Assicurati tramite il Numero +39 06 42115794, Fax +39 06 487032606 dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 17,30 e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.</p> <p>Per la sezione Infortuni La Società corrisponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio. Resta inteso che l'infortunio deve essere denunciato alla Società al momento dell'accadimento;</li> <li>• l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;</li> <li>• l'ammontare del danno concordato direttamente con l'Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;</li> <li>• per il caso di morte, la somma assicurata agli eredi. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente;</li> <li>• per il caso di invalidità permanente pari al 100%, il massimale previsto per tale garanzia;</li> <li>• per il caso di invalidità permanente, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.</li> <li>• la somma assicurata per il caso di morte in caso di morte presunta, qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso. La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residua.</li> </ul> <p>Per la sezione "<b>Responsabilità Civile vero Terzi</b>" La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.</p> <p>Per la sezione "<b>Tutela Legale</b>" ricevuta la denuncia del sinistro, La Società valuta se esistano i presupposti per realizzare un bonario componimento della controversia. Laddove possibile, la gestione stragiudiziale della controversia è riservata alla Società che si avvarrà, eventualmente, di</p>


	<p>legali di sua scelta.</p> <p>Qualora l'Assicurato abbia già dato mandato a legali / periti, per la gestione della fase stragiudiziale, le conseguenti spese rimarranno a suo carico.</p> <p>Nel caso in cui il bonario componimento non vada a buon fine, o nei casi in cui non sia possibile esperirlo, se le pretese dell'Assicurato risultino fondate, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. H.8 - "Obbligo in caso di sinistro" e art H.9 "Libera scelta del legale".</p> <p>La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. La Società non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.</p> <p>L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.</p> <p>In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, scegliendo liberamente il proprio legale, con spese a suo carico, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.</p> <p>La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.</p> <p><b>Recupero delle somme</b></p> <p>Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.</p> <p>Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.</p>
--	---


 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>Il premio è convenuto in tutto o in parte in base al numero degli Assicurati che vengono inviati per lavoro dal Contraente fuori dal comune ove il Contraente ha la propria sede e fuori dal comune di residenza dell'Assicurato ed in base al tipo di copertura prescelta dal Contraente stesso. Tale premio deve essere pagato al rilascio della polizza in un'unica soluzione o frazionato ove previsto. Il premio può essere pagato tramite bonifico bancario. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>Tutela Legale: Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.</p> <p>In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p>Il Contratto ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.</p> <p>La durata delle singole coperture corrisponde al periodo di trasferta indicato dal Contraente e purché non posteriore alla data di scadenza della polizza. Qualora, nel corso di validità della presente polizza, l'Assicurato effettui trasferte all'estero per un periodo ininterrotto di oltre 100 giorni, tutte le garanzie e le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente i suddetti 100 giorni non saranno dovute, salvo se diversamente indicato nel frontespizio di polizza.</p> <p>Per quanto concerne le singole garanzie:</p> <p>La garanzia "Assistenza" decorre dal momento dell'inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la scadenza della polizza.</p> <p>La garanzia "Assistenza all'abitazione" opera per la durata del viaggio ed entro le 48 ore dal rientro.</p> <p>La garanzia "Assistenza stradale verso il luogo di partenza" decorre dalle 00.00 del giorno dell'inizio del viaggio e termina con il raggiungimento del luogo di partenza del viaggio.</p>

	<p>La garanzia “Rimborso Spese Mediche in Viaggio” decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la scadenza della polizza.</p> <p>La garanzia “Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna del bagaglio” decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.</p> <p>Le garanzie “Ritardata riconsegna del bagaglio” è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell’ultimo check-in.</p> <p>La garanzia “Infortuni di Viaggio” decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.</p> <p>La garanzia “Infortuni di Volo” nel periodo identificato in polizza, opera dal momento in cui l’Assicurato entra in un aeromobile e termina al momento nel quale ne esce.</p> <p>La garanzia “Tutela legale” viene prestata per le controversie insorte durante il periodo di validità del contratto e determinate da fatti generatori altresì verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione e più precisamente:</p> <p>a) dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;</p> <p>Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Se il Contraente non paga i premi o le rate successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 C.C.</p>

	<b>Come posso disdire la polizza?</b>
<p>La disdetta deve essere inviata mediante lettera raccomandata A.R. da una delle Parti all’altra almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, diversamente l’assicurazione si intende prorogata con tacito rinnovo per un periodo di un anno/365 giorni e così successivamente.</p>	

	<b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>
<p>Il contratto, destinato all’assicurazione dei rischi relativi ai viaggi di lavoro effettuati dall’Assicurato, presenta una serie di garanzie elaborate per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi e gli imprevisti che si verificano durante i viaggi di lavoro .</p>	

	<b>Quali costi devo sostenere?</b>
<p><b>Costi di intermediazione:</b> Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 26 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).</p>	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All’impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a:</p> <p>Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Clienti, Casella Postale 20132, Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto – Roma, numero fax 0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com.</p> <p>L’Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.</p> <p>Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mediazione</li> <li>- negoziazione assistita</li> <li>- arbitrato</li> </ul> <p>Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel sito: <a href="http://www.axa-assistance.it">www.axa-assistance.it</a></p>



<b>All'IVASS</b>	<p>Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo".</p> <p>In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all'IVASS; corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;</li> <li>- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.</li> </ul> <p>Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: <a href="http://www.axa-assistance.it">www.axa-assistance.it</a></p> <p>Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.</p>
------------------	---

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)</b>	<p><b>Arbitrato irrituale:</b> laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**